

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2885

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMBURSANO, BORDON, BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, DALLA CHIESA, D’AMICO, D’ANDREA, DANIELI Franco, DATO, DETTORI, DINI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, LAURIA, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MANZIONE, MONTAGNINO, MONTICONE, PETRINI, RIGONI, SCALERA, SOLIANI, TOIA, TREU, VALLONE, VERALDI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2004

—————

**Disposizioni in materia di tassazione del trattamento
di fine rapporto**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Allo scopo di conferire maggiori consensi al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato (atto Senato n. 2468 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto) il Gruppo della Margherita presenta a questo ramo del Parlamento un disegno di legge di identico testo, a firma di tutti i suoi componenti. La

ratio e i contenuti della proposta si illustrano da soli, con riferimento ad entrambi gli obiettivi perseguiti, e che attengono, da un lato, al trattamento di fine rapporto e, dall'altro, alle disposizioni in materia di entrate.

Va appena sottolineato che il disegno di legge, attesa la sua rilevanza, è aperto all'adesione di ogni altro senatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge
n. 289 del 2002)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di entrate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni ri-

sultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

I-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».

3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideeterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per

cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

